

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

dr. Stefano Rosa

-Presidente-

dr. Raffaele del Porto

-Giudice-

dr. Angelina Augusta Baldissera

-Giudice relatore-

-letti gli atti del procedimento di reclamo (n.96/16 r.g.), a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.1.2018, osserva quanto segue.

Riccardo Tonoli ha proposto reclamo ex art. 10 ult. comma della L. n.3/2012 avverso il decreto dep. il 25 ottobre 2017, con cui il giudice designato ha dichiarato l'inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti dal medesimo depositata.

Si è costituita Banca del Territorio Lombardo, creditore ipotecario, evidenziando l'inadeguatezza del piano proposto e in ogni caso il proprio dissenso.

Nessun altro creditore si è costituito.

Nel decreto qui impugnato il giudice ha ritenuto inammissibile la proposta di accordo in quanto essa non prevede alcun pagamento per i creditori chirografari.

Il reclamante ha ritenuto erronea detta valutazione, rimarcando da un lato l'estraneità di detto tema rispetto alla fase (iniziale) di ammissione della procedura, volta a verificare i soli requisiti previsti dagli articoli 7,8, e 9, richiamati nell'art. 10 della citata legge, dall'altro la distorta conseguenza dell'aver privato in radice i creditori stessi della possibilità di manifestare il

proprio consenso o dissenso ex art. 11 L. n.3. cit., e dunque di poter valutare essi stessi la convenienza dell'accordo. Richiama a sostegno la normativa in materia di concordato preventivo, evidenziando la centralità anche in detta procedura delle espressioni di voto da parte dei creditori.

Per le ragioni che seguono il reclamo va rigettato.

Ritiene infatti il collegio che proprio mutuando i principi elaborati in materia di concordato preventivo, al quale sembra avvicinarsi la procedura in esame, correttamente il giudice designato abbia ritenuto a monte inammissibile una proposta che escluda in radice un soddisfacimento sia pure minimo dei creditori chirografari. Lo stesso articolo 8 della citata L.n.3/2012, nell'indicare i requisiti che il giudice deve vagliare già in sede di apertura della procedura con il decreto di cui all'art. 10 qui reclamato, dispone testualmente al comma uno che la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e *la soddisfazione dei creditori*.

Richiamando gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di concordato preventivo, deve infatti ritenersi che la totale esclusione del ceto chirografario contrasti con il paradigma normativo: la causa "in concreto" dell'accordo, da intendersi come specifico obiettivo perseguito dal procedimento, sia pure con la varietà di contenuto e di modalità che distinguono le singole proposte di volta in volta formulate ai creditori, deve comunque collocarsi *nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro* (così Cass. Sez. Un. n. 21901/13 e successive conformi).

Pertanto, la carenza di detta ultima previsione nella proposta formulata da Riccardo Tonoli ne comporta la sua inammissibilità, come correttamente ritenuto dal giudice designato.

Il reclamo va dunque rigettato.

Le spese di lite vanno compensate alla luce della novità della normativa in questione e delle connesse questioni interpretative

p.q.m.

- rigetta il reclamo;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Brescia il 12.1.2018

Il presidente

Dr. Stefano Rosa